

**CREDITO LOMBARDO VENETO SPA**

**ASSEMBLEA DEI SOCI  
COMPOSIZIONE  
QUALITATIVA E QUANTITATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
CRELOVE S.P.A.**

Brescia, 11 aprile 2022

## Indice

### Sommario

1	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	3
2	COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	4
2.1	COMPOSIZIONE QUANTITATIVA.....	4
2.2	COMPOSIZIONE QUALITATIVA.....	5
2.2.1	Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi.....	5
2.2.2	valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi .....	5
2.2.3	Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione .....	6
2.2.4	REQUISITI DI ONORABILITA' DEGLI ESPONENTI .....	7
2.2.5	Criteri di correttezza degli esponenti .....	7
2.2.6	REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ .....	10
2.2.6.1	Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.....	10
2.2.6.2	Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale .....	12
2.2.7	REQUISITI DI INDIPENDENZA di alcuni consiglieri di amministrazione.....	12
2.2.8	Requisiti di indipendenza dei sindaci .....	14
2.2.9	indipendenza di giudizio e sua valutazione .....	14
2.2.10	Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi .....	15
2.2.10.1	Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.....	16

## **1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario, di cui al Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (e successive modifiche ed integrazioni, le "Disposizioni"), nonché dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, numero 169 (di seguito "Decreto") i Consigli di Amministrazione (o di sorveglianza e di gestione) delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e responsabilità loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

Secondo quanto previsto dai principi generali delle medesime Disposizioni:

- il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione ed i controlli;
- sotto il profilo qualitativo, gli organi con funzioni di supervisione strategica e gestione devono essere composti da soggetti:
  - o pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
  - o dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
  - o che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
  - o con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
  - o che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

I criteri sopra citati devono caratterizzare tutti i componenti degli organi sociali, compresi quelli non esecutivi, in quanto compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

Nel Consiglio di Amministrazione della banca devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Le modalità di nomina e di revoca degli organi societari sono trasparenti e definite a livello statutario. Grazie alla previsione del voto di lista è assicurata la rappresentanza anche ai soci di minoranza.

## **2 COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha finalizzato i criteri quantitativi e qualitativi che dovranno guidare la futura composizione dell'Organo Amministrativo di Credito Lombardo Veneto SpA tenendo in debita considerazione l'esperienza maturata durante il mandato 2019-2021, le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati, il relativo impegno e le attività richiesti, oltre agli esiti dei processi di autovalutazione condotti nell'ultimo triennio, con riferimento al quale vengono riportate le principali indicazioni emerse:

- a) mantenere invariato anche per il prossimo mandato l'attuale dimensionamento del Consiglio (11 componenti) o, eventualmente, per ottenere maggior rappresentatività dell'azionariato, aumentarlo a 12;
- b) salvaguardare la diversità in termini di genere, età, esperienza, seniority, competenze e background professionali.

In applicazione a quanto previsto dalla normativa di vigilanza e dallo Statuto sociale di Credito Lombardo Veneto SpA, le liste di candidati proposte all'Assemblea degli azionisti devono essere corredate anche da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con la finalità di identificare il profilo teorico per il quale gli stessi risultino adeguati rispetto ai principi guida declinati nel presente documento. Resta ferma la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti e, quindi, candidature non in linea con la composizione quali-quantitativa tracciata, motivando le differenze.

### **2.1 COMPOSIZIONE QUANTITATIVA**

L'articolo 13 dello Statuto, cui si rimanda, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci che rappresentino almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto, previa determinazione del numero. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel suo ambito, per l'intera durata del mandato, il Presidente e, eventualmente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Il numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione consente di valutare la congruità del numero dei componenti in ordine:

- alle esigenze della banca, avuto riguardo alla dimensione, alla complessità ed alle prospettive del business, nonché al ruolo di direzione e controllo delle attività;
- all'esigenza di assicurare un'adeguata dialettica interna, incentivando la partecipazione dei componenti, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare;

alla rappresentanza delle varie componenti in cui si articola la base sociale, Tenuto conto delle considerazioni sopra evidenziate, delle disposizioni normative e dei più recenti orientamenti di

Vigilanza, degli esiti dell'ultimo processo di autovalutazione condotto, delle funzioni che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere, della sua articolazione in Comitati interni, del grado di complessità che caratterizza l'attività della banca, si ritiene che il numero ottimale di componenti sia compreso tra 10 e 12.

## **2.2 COMPOSIZIONE QUALITATIVA**

### **2.2.1 CRITERI DI ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA DEGLI ORGANI**

La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

È presa in considerazione, a questi fini, la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti:

- diversificati in termini tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, durata di permanenza nell'incarico, proiezione internazionale, rappresentatività dell'azionariato. Con particolare riguardo alla diversità di genere, fatte salve le previsioni di legge, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 20% essendo Credito Lombardo Veneto S.p.A. una banca di minori dimensioni o complessità operativa. Al riguardo si evidenzia che dal 2025 tale percentuale dovrà essere portata al 33%<sup>1</sup>;
- le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati nel comma 1;
- adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

### **2.2.2 VALUTAZIONE DELL'ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA DEGLI ORGANI**

Ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nel paragrafo precedente e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le

---

<sup>1</sup> Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Parte Prima, Titolo IV, Cp. 1, Sezione VIII "Disposizioni transitorie finali": Per le banche di minori dimensioni o complessità operativa, l'adeguamento della quota di genere è assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, anche a queste banche si applica la quota del 33%.

eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nel precedente paragrafo; b) definire e attuare idonei piani di formazione. Se le misure di cui al precedente punto non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea (o ad altro organo cui competono le nomine degli esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate.

### **2.2.3 CRITERI DI COMPETENZA PER GLI ESPONENTI E LORO VALUTAZIONE**

Gli amministratori devono soddisfare criteri di competenza, volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso in uno o più dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica aziendale;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

La conoscenza teorica e/o l'esperienza pratica devono essere idonee rispetto a:

- a) compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente ed alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione ai comitati;
- b) le caratteristiche della banca, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità

dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.

#### **2.2.4 REQUISITI DI ONORABILITA' DEGLI ESPONENTI**

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli *270-bis*, *270-ter*, *270-quater*, *270 quater.1*, *270-quinquies*, *270 quinquies.1*; *270 quincies.2*, *270-sexies*, 416, *416-bis*, *416-ter*, 418, 640 del codice penale;
  - b. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
  - c. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni,
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo *144-ter*, comma 3, del Testo unico bancario e dell'articolo *190-bis*, commi 3 e *3-bis*, del Testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo *187-quater* del Testo unico della finanza.

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

- a) dal comma 1, lettera b), n. 1, se di durata pari o superiori a un anno, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- b) dal comma 1, lettera b), n. 2 e n. 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

#### **2.2.5 CRITERI DI CORRETTEZZA DEGLI ESPONENTI**

In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 2.2.4, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

Sono presi in considerazione a questi fini:

- a) le condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di un giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive di risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. *270-bis*, *270-quater*, *270 quater.1*, *270-quinquies*, *270 quincies.1*, *270-sexies*, 416, *416-bis*, *416-ter*, 418, 640 del codice penale;
- b) le condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive; sentenze, anche non definitive, che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato: decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili; e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) le sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d) le sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e) i provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. *53-bis*, comma 1, lett. e), *67 -ter*, comma 1, lett. e), 108, comma 2, lett. *d-bis*), *114-quinquies*, comma 3, lett. *d-bis*), *114-quaterdecies*, comma 3, lett. *d-bis*), del Testo unico bancario, e degli artt. 7, comma *2-bis*, e 12, comma *5-ter*, del Testo unico della finanza;
- f) lo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui era stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g) lo svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi



dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

- h) la sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- i) la valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- j) le indagini e procedimenti penali in corso relativi a reati di cui alle lettere a) e b);
- k) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nel presente articolo non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- ii) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- iii) fase del procedimento sanzionatorio di impugnazione della sanzione amministrativa;
- iv) fase e grado del procedimento penale;
- v) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;
- vi) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina; di regola si tiene conto dei fatti accaduti e delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel

caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;

vii) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;

viii) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati nel presente articolo;

ix) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;

x) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;

xi) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nel caso di cui al comma 2, lett. f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistano elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

Il caso previsto dal comma 2, lett. g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati al comma 2, lett. g).

Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nel presente articolo delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.

## **2.2.6 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

### **2.2.6.1 Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione**

Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e prevalente nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.

L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

### **2.2.6.2 Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale**

Almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui al precedente articolo 2.2.6.1 comma 2.

Il Presidente del collegio sindacale è scelto tra le persone di cui al comma 1 o al comma 2 che abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

### **2.2.7 REQUISITI DI INDIPENDENZA DI ALCUNI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**

Sono considerati indipendenti i Consiglieri non esecutivi per i quali non ricorra alcuna delle seguenti situazioni;

- a) e' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
  - 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
  - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
  - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

- f) ha ricoperto, per piu' di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonche' di direzione presso la banca;
- g) e' esponente con incarichi esecutivi in una societa' in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le societa' controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o piu' dei seguenti incarichi:
  - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Citta' metropolitane, presidente o componente degli organi di comunita' montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguita' tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni dei commi precedenti si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.

Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo e' sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche attuative del testo unico bancario o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

## **2.2.8 REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI SINDACI**

Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi:

- si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g), e h) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito "Decreto");
- è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; b) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'art. 13, comma 1, lettere b), g), e h) del Decreto, o nella situazione indicata al punto successivo ;
- ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate.

È fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario.

Anche per i Sindaci si applica l'articolo 13, commi 2) e 3) del Decreto.

## **2.2.9 INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E SUA VALUTAZIONE**

Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.

L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo. Rilevano in particolare i presidi previsti ai seguenti articoli: 2391 e 2391-bis del codice civile e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; 53, commi 4 e 4-quater, e 136 del testo unico bancario e relative disposizioni attuative; 6, comma 2-novies, del testo unico della finanza; 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'organo competente può: a) individuarne di ulteriori e più efficaci; b) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe,

in modo coerente con l'obiettivo indicato nel comma 1. Se le misure indicate dal presente comma non vengono adottate o sono insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente dichiara la decadenza dell'esponente ai sensi dell'articolo 23 de Decreto.

L'organo competente verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

## **2.2.10 DISPONIBILITÀ DI TEMPO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI**

Le Disposizioni di Vigilanza stabiliscono che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscono un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte, anche in relazione alle sue caratteristiche e di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte; ciò fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

Il numero di incarichi di amministratore che può essere contemporaneamente ricoperto da un membro dell'organo di gestione tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e delle complessità dell'attività dell'ente.

A tal fine, sono considerati come un unico incarico di amministratore:

- gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
- gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo nell'ambito di imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.

Non rilevano inoltre gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

La Banca ha adottato un Regolamento in materia di limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori e divieto di interlocking, che stabilisce i criteri per la determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti dagli amministratori, affinché gli stessi possano garantire un'adeguata disponibilità, anche in termini temporali, per l'espletamento del proprio incarico.

In caso di superamento dei limiti indicati nel predetto Regolamento, gli amministratori sono tenuti a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal sopra citato Regolamento.

### **2.2.10.1 Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza**

Per i candidati a ricoprire la funzione di amministratore deve essere verificata *ex ante* l'insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità in base alle disposizioni normative e alle previsioni statutarie tempo per tempo vigenti.

Ogni candidato alla carica di consigliere deve pertanto sottoporre al Consiglio di Amministrazione in carica un'autocertificazione con la quale dichiara l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità.

La trasmissione dell'autocertificazione da parte degli esponenti deve avvenire con modalità e tempi idonei a consentire al Consiglio di Amministrazione di svolgere le verifiche e le valutazioni.

Il Consiglio di Amministrazione effettua la valutazione sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante disponibile. Il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali ritiene idoneo l'esponente. Se sono riscontrati difetti di idoneità che possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal presente documento.

Nell'autocertificazione il candidato si impegna inoltre, qualora eletto, a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione nel caso in cui i requisiti sopra menzionati venissero meno ovvero si verificassero situazioni impeditive tali da determinare la decadenza dall'ufficio.

Particolare riguardo assumono in questo contesto le fattispecie riconducibili:

- alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- alle disposizioni di cui all'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (anche D.L. "Salva Italia"), recante disposizioni in merito alla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") e dei relativi "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del D.L. "Salva Italia" (c.d. "divieto di interlocking") emanati congiuntamente da CONSOB, ISVAP e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012, nonché le successive indicazioni fornite dalle predette Autorità di Vigilanza.

Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dell'esponente interessato quando accerta il difetto di idoneità ai sensi del presente documento e questo non può essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui ciò è ammesso ai sensi del presente documento, o tali misure non sono state adottate.

Per la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente acquisisce il motivato parere degli altri consiglieri indipendenti, nonché dell'organo di controllo se diverso dall'organo competente, sul merito delle valutazioni relative all'idoneità dell'esponente. La decadenza è pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell'organo o dalla maggioranza più elevata eventualmente



prevista dallo statuto, con l'astensione dell'esponente interessato. L'organo informa alla prima occasione utile l'assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza.

Nei confronti del direttore generale la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso la banca.